



25.089

Messaggio concernente la modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori

del 5 dicembre 2025

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori¹.

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo il seguente intervento parlamentare:

2024 M 24.3208 Intermediazione riassicurativa. Adeguare il diritto in materia di sorveglianza degli assicuratori per evitare di penalizzare la piazza economica svizzera (S 6.6.24, Burkart; N 18.12.24)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

5 dicembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

¹ FF 2025 3701

Compendio

Con il presente progetto il Consiglio federale adempie il mandato conferitogli dal Parlamento nella mozione 24.3208 «Intermediazione riassicurativa. Adeguare il diritto in materia di sorveglianza degli assicuratori per evitare di penalizzare la piazza economica svizzera». L'esonero degli intermediari assicurativi dalla sorveglianza secondo la legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), se la loro attività d'intermediazione riguarda la riassicurazione, mira ad eliminare lo svantaggio concorrenziale esistente per le società di riassicurazione svizzere. Al fine di rafforzare la certezza del diritto in materia di risanamento per le imprese di assicurazione, si propone inoltre di elevare a livello di legge una regolamentazione attualmente contenuta nell'ordinanza sulla sorveglianza (OS).

Situazione iniziale

La modifica della LSA entrata in vigore il 1° gennaio 2024 ha involontariamente compromesso la competitività delle imprese di riassicurazione svizzere. Attualmente alle imprese di assicurazione, comprese quelle di riassicurazione, è infatti espressamente vietato collaborare con intermediari assicurativi sottoposti all'obbligo di registrazione presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ma che non dispongono della registrazione necessaria. In particolare, gli intermediari riassicurativi esteri altamente specializzati che ottengono singoli mandati non sempre dispongono della registrazione richiesta per legge in Svizzera. Ne consegue che dal 1° gennaio 2024 determinate operazioni nel settore della riassicurazione non possono più essere effettuate tramite intermediari riassicurativi all'estero. Secondo il settore riassicurativo svizzero, ciò comporterebbe il trasferimento dalla Svizzera ad altri Paesi di determinate attività che coinvolgono clienti riassicurativi.

Contenuto del progetto

Il progetto si prefigge di esonerare dalla sorveglianza secondo la LSA gli intermediari assicurativi se la loro attività d'intermediazione riguarda la riassicurazione. Attuando la mozione 24.3208, questa modifica eliminerebbe il succitato svantaggio concorrenziale e garantirebbe la parità di trattamento di tutti gli intermediari di contratti di riassicurazione. Nel quadro della proposta revisione parziale della LSA, al fine di migliorare la certezza del diritto, si intende elevare a livello di legge una regolamentazione concernente il diritto in materia di risanamento attualmente contenuta nell'OS ed effettuare precisazioni di minore entità. Si coglie infine l'occasione per correggere nelle versioni tedesca e francese un'incoerenza terminologica nel contesto della regolamentazione dell'attuario responsabile.

Messaggio

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

La legge del 17 dicembre 2004² sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e l'ordinanza del 9 novembre 2005³ sulla sorveglianza (OS) disciplinano la sorveglianza esercitata dalla Confederazione sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari assicurativi. Entrambi gli atti normativi sono stati recentemente sottoposti a revisione parziale e (con determinate eccezioni) sono entrati in vigore il 1° gennaio 2024⁴.

Con entrambe le revisioni parziali sono state rafforzate la protezione degli assicurati e la competitività della piazza assicurativa svizzera in linea con gli sviluppi internazionali. Sono state inoltre attuate le prescrizioni del Parlamento scaturite dalle deliberazioni sulla legge del 15 giugno 2018⁵ sui servizi finanziari. Le revisioni parziali hanno interessato quattro grandi blocchi tematici: il sistema di regolamentazione e di sorveglianza basato sulla protezione dei clienti, la solvibilità e il patrimonio vincolato, l'intermediazione assicurativa e il diritto in materia di risanamento. Inoltre, in virtù dell'ordinanza del 13 dicembre 2019⁶ concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari è stato verificato che le regolamentazioni dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) in ambito assicurativo rispettassero la gerarchia normativa e, laddove opportuno, sono state trasposte nell'OS.

Tuttavia, a seguito del mutato quadro giuridico relativo all'intermediazione assicurativa, dal 1° gennaio 2024 sono sopraggiunti effetti involontari nell'ambito dell'intermediazione di contratti di riassicurazione, rilevati dalla mozione Burkart 24.3208 «Intermediazione riassicurativa. Adeguare il diritto in materia di sorveglianza degli assicuratori per evitare di penalizzare la piazza economica svizzera». La mozione, accolta dal Consiglio degli Stati il 6 giugno 2024 e dal Consiglio nazionale il 18 dicembre 2024, chiede di eliminare lo svantaggio concorrenziale per i riassicuratori svizzeri. Con la presente proposta di revisione parziale della LSA si intende attuare tale richiesta. Allo stesso tempo, per migliorare la certezza del diritto, si intende elevare a livello di legge una regolamentazione concernente il diritto in materia di risanamento attualmente contenuta nell'OS ed effettuare precisazioni di minore entità. Si prevede infine di correggere nelle versioni tedesca e francese un'incoerenza terminologica nel contesto della regolamentazione dell'attuario responsabile.

² RS 961.01

³ RS 961.011

⁴ LSA: cfr. RU 2023 355; FF 2020 7833; OS: cfr. RU 2023 356.

⁵ RS 950.1

⁶ RS 956.11

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

Secondo il tenore della mozione 24.3208, il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un progetto di revisione della LSA che garantisca che «le disposizioni in materia di sorveglianza degli intermediari e la relativa disposizione penale non siano applicabili alle imprese di riassicurazione». Lo scopo è quello di rimediare allo svantaggio che si è venuto a creare per le imprese di riassicurazione svizzere rispetto alla concorrenza internazionale. La mozione descrive il problema ma rinuncia a stabilire esplicitamente una soluzione. Per attuare la mozione 24.3208 sono state quindi esaminate diverse varianti:

Opzione scelta

Esclusione generale dell'intermediazione di contratti di riassicurazione dal campo d'applicazione della LSA

Questa proposta di escludere in maniera indiscriminata l'intermediazione di contratti di riassicurazione dal campo d'applicazione della LSA interpreta in modo più ampio il mandato impartito dalla mozione 24.3208 rispetto alle alternative 1 e 2 presentate di seguito. Sebbene il diritto vigente preveda già diverse eccezioni e agevolazioni in materia di sorveglianza per il settore della riassicurazione, questa esclusione generale appare una scelta adeguata nel quadro di un sistema di sorveglianza basato sulla protezione dei clienti. L'opzione scelta non crea nuove disparità di trattamento tra gli intermediari assicurativi vincolati e non vincolati e nemmeno tra quelli con sede in Svizzera e quelli con sede all'estero. Inoltre, consente agli intermediari riassicurativi svizzeri di continuare a operare nel contesto internazionale. Conformemente all'articolo 42 capoverso 4 LSA questi ultimi possono richiedere di essere registrati presso la FINMA, qualora il diritto dello Stato estero interessato lo esiga.

Alternativa 1

Divieto di collaborare con intermediari assicurativi sottoposti all'obbligo di registrazione ma non registrati applicabile unicamente all'assicurazione diretta

Lo svantaggio concorrenziale delle imprese di riassicurazione svizzere rispetto alle concorrenti estere segnalato nella mozione 24.3208 verrebbe eliminato quasi del tutto anche limitando all'assicurazione diretta il campo d'applicazione dell'articolo 44 capoverso 2 e dell'articolo 87 capoverso 1 lettera b LSA, introdotti nel quadro dell'ultima revisione di legge. La limitazione del campo d'applicazione non modificherebbe infatti il regime di regolamentazione svizzero per gli intermediari di contratti di riassicurazione, esistente da decenni, dal momento che questi ultimi continuerebbero a essere sottoposti all'obbligo di registrazione presso la FINMA (art. 41 LSA in combinato disposto con l'art. 44 della legge del 22 giugno 2007⁷ sulla vigilanza dei mercati finanziari). D'altro canto, un regime derogatorio che esclude dal divieto di collaborazione gli intermediari riassicurativi non registrati sarebbe in contraddizione con la prassi della FINMA, trasversale a tutti gli ambiti di vigilanza. In virtù delle disposizioni concernenti la garanzia di un'attività irreprensibile e la gestione dei rischi, gli istituti sottoposti alla FINMA sono tenuti ad adottare misure adeguate per assicurare

⁷ RS 956.1

che non collaborino con persone prive delle necessarie autorizzazioni o registrazioni. Applicare tale approccio derogatorio comporterebbe quindi rischi giuridici e reputazionali e incentiverebbe in modo inopportuno gli intermediari assicurativi a svolgere l'attività di intermediazione di contratti di riassicurazione senza registrazione (e senza gli obblighi, le tasse e gli emolumenti ad essa correlati).

Alternativa 2

Esclusione delle imprese di riassicurazione dal campo d'applicazione del capitolo 4 LSA («Intermediari assicurativi»)

Si terrebbe conto della richiesta avanzata dalla mozione 24.3208 anche aggiungendo gli articoli 40–45b e 87 capoverso 1 lettera b LSA all'elenco degli articoli non applicabili alle imprese di riassicurazione di cui all'articolo 35 LSA. Tuttavia, rispetto all'opzione scelta, questa variante avrebbe in particolare lo svantaggio di non includere le imprese cedenti, ossia le imprese di assicurazione diretta che cercano una soluzione di riassicurazione, tra i beneficiari della deregolamentazione. Queste sarebbero ancora obbligate a far registrare in Svizzera in particolare gli intermediari riassicurativi esteri altamente specializzati impiegati presso un'impresa di intermediazione assicurativa da cui ottengono singoli mandati. Quest'alternativa non contemplerebbe nemmeno le imprese di assicurazione che esercitano la riassicurazione all'interno del gruppo e gli intermediari di contratti di riassicurazione che non sono direttamente impiegati presso un'impresa di riassicurazione. Regolamentare l'eccezione attraverso l'articolo 35 LSA causerebbe pertanto una disparità di trattamento tra gli intermediari assicurativi vincolati e quelli non vincolati.

Estensione della deregolamentazione agli stipulanti professionisti

La deregolamentazione proposta nell'ambito dell'intermediazione di contratti di riassicurazione non sarà estesa all'intermediazione di contratti di assicurazione con stipulanti professionisti, in linea con quanto sostenuto di recente dal Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza 24.4582 Walti «Burocrazia eccessiva per gli intermediari assicurativi che operano con stipulanti professionisti: la prassi contrasta la volontà del legislatore nella LSA riveduta». Tale rinuncia è dovuta in particolare alla composizione eterogenea della categoria degli stipulanti professionisti (cfr. art. 98a cpv. 2 della legge del 2 aprile 1908⁸ sul contratto d'assicurazione) e alle conseguenti maggiori esigenze di protezione dei clienti rispetto all'attività di intermediazione riasicurativa.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 2024⁹ sul programma di legislatura 2023–2027 né nel decreto federale del 6 giugno 2024¹⁰ sul programma di legislatura 2023–2027. La presente modifica della LSA è tuttavia opportuna al fine di adempiere la mozione 24.3208 «Intermediazione riassicurativa. Adeguare il diritto in materia di sorveglianza degli assicuratori per evitare di penalizzare la piazza economica svizzera» trasmessa dal Parlamento (v. n. 1.4).

1.4 Interventi parlamentari

La proposta di escludere gli intermediari assicurativi dal campo d'applicazione della LSA eliminerebbe lo svantaggio concorrenziale delle imprese di riassicurazione svizzere segnalato nella mozione 24.3208 «Intermediazione riassicurativa. Adeguare il diritto in materia di sorveglianza degli assicuratori per evitare di penalizzare la piazza economica svizzera».

2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

Il 21 maggio 2025 il Consiglio federale ha autorizzato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) a sottoporre per parere ai Cantoni, ai partiti politici, alle associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, alle associazioni mantello nazionali dell'economia e agli ambienti interessati gli avamprogetti di revisione della LSA e dell'OS. La procedura di consultazione si è conclusa il 12 settembre 2025. Sono pervenuti complessivamente 35 pareri: 22 dai Cantoni, 4 dai partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, 9 da rappresentanti degli ambienti interessati, di cui 2 invitati a esprimersi in merito.

Il progetto è accolto da tutti i Cantoni, dai partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale e dagli ambienti interessati che nell'ambito della procedura di consultazione hanno presentato un parere. Non sono pervenuti pareri contrari. Tuttavia, alcuni partecipanti, oltre ad aver espresso la loro approvazione, hanno formulato anche raccomandazioni o avanzato proposte di ulteriori deregolamentazioni.

Un partecipante raccomanda di valutare l'introduzione di una procedura di registrazione semplificata per gli intermediari riassicurativi residenti in Svizzera così come il riconoscimento automatico degli intermediari (riassicurativi) già registrati in uno Stato membro dell'UE.

⁹ FF 2024 525

¹⁰ FF 2024 1440

Per ragioni legate alla parità di trattamento, alla registrazione di intermediari di contratti di riassicurazione che operano all'estero secondo l'articolo 42 capoverso 4 LSA sono applicabili le stesse condizioni previste per la registrazione di tutti gli altri intermediari assicurativi. Questa regolamentazione va mantenuta. L'introduzione proposta di un riconoscimento automatico degli intermediari riassicurativi già registrati in uno Stato membro dell'UE non è necessaria alla luce dell'obiettivo di escludere l'intermediazione riassicurativa nel suo complesso dal campo d'applicazione della LSA.

Un altro partecipante si è espresso a favore dell'esonero dei periti abilitati secondo la legge federale del 25 giugno 1982¹¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) dalla vigilanza della FINMA secondo la LSA se l'attività di intermediazione assicurativa riguarda la riassicurazione dei rischi degli istituti di previdenza assoggettati alla LPP.

Se, oltre ai compiti attribuiti loro dalla LPP, esercitano l'attività di intermediazione assicurativa e consigliano l'istituto di previdenza in merito alla stipula di un contratto o offrono allo stesso un'assicurazione, i periti abilitati secondo la LPP devono adempiere i requisiti relativi all'intermediazione assicurativa al pari di tutti gli altri intermediari assicurativi. Questo principio deve rimanere invariato anche in futuro.

È stato inoltre chiesto di valutare, in occasione di una prossima revisione, la possibilità di differenziare ulteriormente la regolamentazione concernente l'intermediazione assicurativa per quanto riguarda gli stipulanti professionisti.

Si è rinunciato ad estendere la deregolamentazione proposta nell'ambito dell'intermediazione di contratti di riassicurazione all'intermediazione di contratti di assicurazione con stipulanti professionisti soprattutto considerata l'eterogeneità della categoria degli stipulanti professionisti e le maggiori esigenze di protezione dei clienti che ne conseguono rispetto all'attività di intermediazione di contratti di riassicurazione (v. anche n. 1.2).

È stato altresì chiesto di stabilire a livello di ordinanza valori soglia quantitativi per l'attivazione degli strumenti di capitale assorbenti il rischio.

Allo stato attuale le imprese di assicurazione stabiliscono all'interno del contratto a quali condizioni debbano essere attivati gli strumenti di capitale assorbenti il rischio da loro emessi. Se le condizioni stabilite a livello contrattuale non dovessero adempiere i requisiti di legge, la FINMA vieterebbe il computo di tali strumenti nel capitale secondo il test svizzero di solvibilità. La definizione di valori soglia quantitativi per l'attivazione degli strumenti di capitale assorbenti il rischio non è pertanto necessaria e vi si rinuncia anche perché limiterebbe inutilmente la libertà contrattuale delle imprese di assicurazione.

Quattro partecipanti avanzano congiuntamente la richiesta di esonerare le imprese di assicurazione in generale dall'obbligo previsto per legge di verificare se tutti gli intermediari assicurativi non vincolati coinvolti nella procedura di intermediazione siano registrati conformemente alla LSA. Tale obbligo di verifica dovrebbe estendersi, secondo i partecipanti in questione, tendenzialmente soltanto ai partner contrattuali diretti.

¹¹ RS 831.40

l'attuazione del principio 18 deve tenere conto dei diversi modelli aziendali presenti nel settore dell'intermediazione assicurativa. In tale contesto menziona esplicitamente l'intermediazione di contratti di riassicurazione.

La proposta di esonerare gli intermediari assicurativi dall'obbligo di registrazione e dalla vigilanza della FINMA è oggettivamente giustificata, in particolare perché l'esigenza di protezione degli stipulanti nell'ambito dell'intermediazione dei contratti di riassicurazione è inferiore rispetto a quella richiesta dalle operazioni di assicurazione diretta. L'intermediazione di contratti di riassicurazione rappresenta inoltre una percentuale molto esigua dell'intermediazione assicurativa in generale.

3.2 **Regolamentazione in Europa, a Bermuda e negli Stati Uniti**

Nel 2024 l'Istituto svizzero di diritto comparato ha redatto, per conto della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, un rapporto di diritto comparato sulla regolamentazione dell'intermediazione riassicurativa nell'UE (in particolare in Belgio, Germania, Irlanda, Spagna e Svezia), nel Regno Unito, a Bermuda e negli Stati Uniti (in particolare New York e Nevada)¹⁵. Sintetizzando si può affermare quanto segue:

UE

Nell'UE non esiste una regolamentazione uniforme per la distribuzione assicurativa transfrontaliera. L'intermediazione di contratti di assicurazione è disciplinata dalla direttiva 2016/97 sulla distribuzione assicurativa («Insurance Distribution Directive», IDD)¹⁶, approvata nel 2016 e sottoposta a revisione parziale nel 2018. Tuttavia, la IDD non si applica all'intermediazione di contratti di assicurazione o riassicurazione per clienti di uno Stato terzo come la Svizzera e non prevede nemmeno disposizioni concernenti la distribuzione di contratti di assicurazione o riassicurazione se la distribuzione è effettuata da imprese o intermediari assicurativi di uno Stato terzo. Per la valutazione comparativa del quadro normativo occorre pertanto fare sostanzialmente riferimento alle pertinenti regolamentazioni dei singoli Stati membri dell'UE.

Belgio

In Belgio gli intermediari di contratti di riassicurazione sono sottoposti all'obbligo di registrazione e vengono inseriti in un registro indipendente dall'autorità di vigilanza. Sul fronte dell'organizzazione aziendale o delle competenze professionali sono tenuti ad adempiere fondamentalmente gli stessi requisiti degli intermediari di contratti di assicurazione diretta. In Belgio è vietato avvalersi dei servizi forniti da intermediari assicurativi e riassicurativi che non sono registrati conformemente alla legge. In caso di infrazioni sono previste pene detentive fino a tre mesi e multe fino a 2000 euro.

¹⁵ «Registration of Re-Insurance». Il rapporto può essere consultato sul sito Internet del DFF all'indirizzo: www.efd.admin.ch > Il DFF > Media > Altri rapporti > 2024 > Gutachten des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung (SIR).

¹⁶ Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione), GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19.

L'intermediazione di contratti di riassicurazione è esentata dal rispetto di altre disposizioni in materia di protezione dei consumatori.

Germania

Secondo la legge tedesca sulla disciplina del commercio e dell'industria («Gewerbeordnung»), gli intermediari assicurativi sottostanno a un obbligo di autorizzazione. Inoltre, gli intermediari riassicurativi non vincolati e gli altri intermediari assicurativi devono farsi iscrivere in un registro degli intermediari. Il rilascio dell'autorizzazione spetta alla Camera di commercio e dell'industria competente a livello locale. La legge tedesca prevede tuttavia anche deroghe all'obbligo di autorizzazione: chi può dimostrare di possedere un'autorizzazione rilasciata da un altro Stato membro dell'UE o dello Spazio economico europeo (SEE) non è tenuto a richiederne un'altra in Germania. È comunque prevista un'iscrizione nel registro degli intermediari presso una Camera di commercio e dell'industria. Le disposizioni in materia di sorveglianza applicabili agli intermediari riassicurativi in questo contesto sono meno severe rispetto a quelle concernenti gli intermediari di contratti di assicurazione diretta, anche perché la legge sul contratto di assicurazione non trova applicazione per i contratti di riassicurazione. A differenza della Svizzera, il diritto vigente in Germania non prevede sanzioni penali per la collaborazione con intermediari riassicurativi non registrati, che è soggetta unicamente a una multa disciplinare.

Irlanda

Il diritto irlandese prevede l'obbligo di autorizzazione per qualsiasi forma di attività di intermediazione assicurativa. L'autorità competente in materia di sorveglianza è la banca centrale irlandese («Central Bank of Ireland»). Chi può dimostrare di possedere un'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'UE o dello SEE non è tenuto a richiederne un'altra in Irlanda. L'autorità di vigilanza del Paese di origine deve tuttavia comunicare alla banca centrale irlandese l'avvio dell'attività dell'intermediario riassicurativo in Irlanda. I dipendenti di un'impresa di intermediazione riassicurativa, oltre a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile professionale, devono dimostrare di possedere conoscenze e competenze professionali adeguate. La banca centrale irlandese può adeguare le prove relative alle qualifiche da fornire in base all'attività svolta dall'intermediario assicurativo. Inoltre, determinate disposizioni in materia di protezione dei consumatori non sono applicabili alla distribuzione di prodotti assicurativi nell'ambito della riassicurazione. Le imprese di assicurazione non possono altresì collaborare con intermediari assicurativi non correttamente registrati. Tuttavia, sono passibili di multa soltanto gli intermediari assicurativi che esercitano l'attività senza essere registrati. A differenza della Svizzera, il diritto vigente in Irlanda non prevede pene o multe per le imprese di assicurazione che collaborano con intermediari assicurativi sottoposti all'obbligo di registrazione, ma non registrati.

Spagna

Tutti gli intermediari riassicurativi devono figurare nel registro amministrativo degli intermediari assicurativi e riassicurativi, gestito dal Ministero dell'economia, del commercio e delle imprese e dagli uffici competenti delle comunità autonome spagnole. Anche gli intermediari di contratti di riassicurazione di uno Stato membro dell'UE o dello SEE che intendono esercitare l'attività in Spagna devono iscriversi in questo

registro a scopo informativo. I requisiti per ottenere l'autorizzazione comprendono la stipula di un'assicurazione di responsabilità civile professionale valida sull'intero territorio dell'UE e lo svolgimento di corsi di formazione. Il ricorso a servizi di intermediari di contratti di assicurazione diretta o di riassicurazione forniti da persone non iscritte in un registro riconosciuto secondo la legislazione dello Stato di origine dell'UE o dello SEE o che svolgono attività che esulano da quelle per cui sono autorizzate in base all'iscrizione nel registro è considerato una «violazione molto grave» che può essere punita con la revoca (temporanea o a tempo indeterminato) della registrazione o con una multa.

Svezia

In Svezia l'intermediazione di contratti di assicurazione diretta o di riassicurazione è un servizio soggetto all'obbligo di autorizzazione. Per ottenere un'autorizzazione è necessario, tra le altre cose, possedere conoscenze adeguate e le competenze necessarie, avere svolto una formazione e una formazione continua professionale e dimostrare di aver stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale. Gli intermediari assicurativi esteri dell'UE o dello SEE sono autorizzati a esercitare in Svezia se informano previamente l'autorità di vigilanza competente del Paese di origine. Quelli provenienti da uno Stato terzo devono invece richiedere in ogni caso un'autorizzazione in Svezia. Gli intermediari di contratti di riassicurazione non sono però tenuti a osservare determinate norme di comportamento relative alla protezione dei clienti. Il diritto svedese non prevede sanzioni penali per le imprese di assicurazione diretta o di riassicurazione che collaborano con un intermediario assicurativo non autorizzato; l'autorità svedese di vigilanza sui mercati finanziari può tuttavia infliggere multe amministrative con la condizionale.

Regno Unito

Nel Regno Unito la sorveglianza sulle imprese di assicurazione diretta e quella sulle imprese di riassicurazione sono disciplinate prevalentemente secondo le stesse condizioni quadro; la legislazione opera, infatti, una distinzione solo limitata tra le due attività. Entrambi i settori sono regolamentati dal «Financial Services and Markets Act 2000» e dalle relative ordinanze, che comprendono disposizioni concernenti gli intermediari sia assicurativi sia riassicurativi e il termine «assicurazioni» include generalmente anche le riassicurazioni. Il sistema di regolamentazione è basato sull'attività, ovvero le imprese devono essere autorizzate dalla «Prudential Regulation Authority» per la regolamentazione prudenziale e dalla «Financial Conduct Authority» (FCA) per la sorveglianza sulla condotta.

Analogamente agli intermediari di contratti di assicurazione diretta, gli intermediari di contratti riassicurativi necessitano di un'abilitazione rilasciata dalla FCA. Le norme di condotta contenute nel manuale della FCA (ad es. l'«Insurance Conduct of Business Sourcebook») sono meno stringenti per il settore delle riassicurazioni rispetto a quello dell'assicurazione diretta, poiché la protezione dei consumatori è meno rilevante. Eventuali attività non autorizzate, tra cui la collaborazione con intermediari di contratti di riassicurazione non registrati, possono comportare, come in Svizzera, sanzioni penali per le imprese di assicurazione. Sebbene un contratto di riassicurazione stipulato in tali circostanze sia comunque valido per il cedente, nel Regno Unito potrebbe non essere applicabile in sede giudiziaria. In caso di violazioni di obblighi prudenziali,

il diritto britannico prevede pene pecuniarie e la possibilità di intentare azioni civili private. A differenza del diritto vigente in Svizzera, non sono previste conseguenze di natura penale per le imprese di assicurazioni che collaborano con intermediari riassicurativi sottoposti all'obbligo di registrazione, ma non registrati.

Bermuda

A Bermuda gli intermediari riassicurativi che intendono avviare la propria attività devono essere registrati. I requisiti che devono soddisfare sotto il profilo della gestione aziendale, del controllo operativo e della gestione dei rischi sono definiti in funzione dei rischi. Una modifica introdotta nel 2018 consente all'autorità di vigilanza di modificare o eliminare determinate condizioni di registrazione per gli intermediari assicurativi «innovativi», in particolare per quanto concerne la gestione aziendale, il capitale o la gestione dei rischi. A differenza della Svizzera, il diritto vigente a Bermuda non prevede conseguenze di natura penale se un'impresa di assicurazione collabora con intermediari riassicurativi non registrati.

Stati Uniti

Negli Stati Uniti le disposizioni in materia di assicurazione e riassicurazione sono di competenza prevalentemente dei singoli Stati federati; la sorveglianza federale assume un ruolo tendenzialmente secondario. Con il «McCarran-Ferguson Act» del 1945 gli Stati federati sono stati investiti del ruolo di autorità di regolamentazione principale del settore assicurativo. Tuttavia, l'entrata in vigore di leggi federali come il «Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act» (2010) ha istituito autorità federali, come il «Federal Insurance Office», che hanno il compito di sorvegliare sulla stabilità del settore, sull'accesso ai servizi da parte dei consumatori e sulle questioni assicurative internazionali.

La fornitura di servizi assicurativi nei singoli Stati è assoggettata a disposizioni federali, che la «National Association of Insurance Commissioners» (NAIC) provvede ad armonizzare il più possibile in tutti gli Stati federati. Le disposizioni armonizzate dalla NAIC disciplinano anche gli intermediari di contratti di riassicurazione, definiscono i ruoli dei «mediatori» e dei «manager» e garantiscono una procedura di registrazione semplificata per gli intermediari assicurativi non residenti.

Nella maggior parte degli Stati federati gli agenti e i mediatori assicurativi devono possedere una licenza e fanno riferimento a una regolamentazione che prevede pene e controlli delle licenze. Le procedure per la concessione delle licenze agli intermediari riassicurativi sono più semplici rispetto a quelle del settore dell'assicurazione diretta. Ad esempio, gli intermediari di contratti di riassicurazione possono richiedere una licenza come impresa e sono esentati dall'obbligo di licenza individuale, previsto invece nell'ambito dell'intermediazione di contratti di assicurazione diretta. Gli intermediari di contratti di riassicurazione devono tuttavia essere in possesso di una licenza negli Stati federati in cui esercitano o in quelli che prevedono il riconoscimento reciproco. La violazione delle disposizioni (come l'avvio di attività di intermediazione senza disporre di una licenza valida o la collaborazione con intermediari privi di licenza) può comportare sanzioni pecuniarie, la sospensione della licenza o conseguenze di responsabilità civile. Sebbene non si faccia esplicita menzione di sanzioni

penali, gli Stati federati possono appellarsi alle proprie leggi e infliggere ulteriori sanzioni, ad esempio anche per frode assicurativa.

4 Punti essenziali del progetto

4.1 La normativa proposta

La proposta di esonerare dalla sorveglianza secondo la LSA gli intermediari assicurativi se la loro attività d'intermediazione riguarda la riassicurazione elimina lo svantaggio concorrenziale per i riassicuratori svizzeri segnalato nella mozione 24.3208, la cui attuazione non crea nuove disparità di trattamento tra intermediari assicurativi vincolati e non vincolati, né per quelli con sede in Svizzera né per quelli con sede all'estero.

La proposta di inserire nella LSA le disposizioni concernenti gli strumenti di capitale assorbenti il rischio nel rispetto della gerarchia normativa (art. 51a cpv. 4^{bis}–4^{quinquies}), nonché le correzioni relative ai compiti dell'attuario responsabile (art. 24 cpv. 1 lett. a n. 1 LSA) contribuiscono a rafforzare la certezza del diritto.

4.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Con la modifica proposta della LSA la Confederazione non assume nuovi compiti per i quali dovrebbe essere garantito un finanziamento con fondi pubblici.

4.3 Attuazione

Il progetto non comporta nuovi obblighi per le imprese né modifica quelli esistenti.

5 Commento ai singoli articoli

Art. 2 cpv. 2 lett. g

Conformemente al diritto vigente sottostanno alla sorveglianza secondo la LSA tutti gli intermediari assicurativi, compresi quelli che operano nell'ambito dell'intermediazione di contratti di riassicurazione. Il diritto vigente prevede tuttavia eccezioni per gli intermediari assicurativi:

- che hanno un rapporto di dipendenza con uno stipulante, per quanto curino unicamente gli interessi di quest'ultimo e delle società da questo dominate (art. 2 cpv. 2 lett. c LSA);
- nella misura in cui offrono assicurazioni di esigua importanza e quali complemento di un prodotto o di un servizio (art. 2 cpv. 2 lett. f LSA).

In aggiunta alle già menzionate eccezioni, si propone ora di esonerare dalla sorveglianza secondo la LSA anche gli intermediari assicurativi se la loro attività d'inter-

mediazione riguarda la riassicurazione. Si intende applicare tale eccezione sia agli intermediari riassicurativi non vincolati sia a quelli vincolati, con la conseguenza giuridica che d'ora in avanti non dovranno dimostrare di godere di buona reputazione né garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla LSA (art. 41 cpv. 2 lett. b in combinato disposto con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LSA). Allo stesso modo verrà meno l'obbligo di fornire la prova di disporre delle capacità e delle conoscenze necessarie per esercitare la loro attività (art. 41 cpv. 2 lett. c in combinato disposto con l'art. 43 cpv. 1 LSA) e di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile professionale (art. 41 cpv. 2 lett. d in combinato disposto con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LSA). Non troveranno applicazione nemmeno gli ulteriori obblighi sanciti nel capitolo 4 della LSA, come l'obbligo d'informare di cui all'articolo 45 LSA o l'obbligo di prevenzione di conflitti di interessi, introdotto nel quadro dell'ultima revisione della legge (art. 45a LSA). Gli intermediari riassicurativi non vincolati saranno inoltre esonerati dall'obbligo di pubblicazione delle indennità di cui all'articolo 45b LSA. Si presume, tuttavia, che nell'ambito di queste attività altamente specializzate e di portata internazionale i vari attori agiscano favorendo procedure regolamentate, di cui si assumono la responsabilità, e garantendo un'elevata qualità.

Questa deregolamentazione consentirebbe, da un lato, di eliminare lo svantaggio concorrenziale delle imprese di riassicurazione svizzere in relazione all'articolo 44 capoverso 2 LSA, introdotto nel contesto dell'ultima revisione di legge, che vieta alle imprese di assicurazione di collaborare con intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione presso la FINMA, necessaria ai sensi della LSA. Tale divieto ha penalizzato soprattutto i riassicuratori svizzeri rispetto alla concorrenza estera, anche in Svizzera, e ha limitato l'accesso al mercato (internazionale) relativo all'intermediazione riassicurativa per le imprese di assicurazione diretta svizzere. Dall'altro lato, si tiene conto in maniera coerente delle minori esigenze di sorveglianza nell'ambito dell'intermediazione di contratti di riassicurazione rispetto alle esigenze di sorveglianza nel contesto dell'intermediazione di contratti di assicurazione diretta.

Per non penalizzare gli intermediari svizzeri di contratti di riassicurazione che intendono esercitare all'estero, il diritto vigente prevede già all'articolo 42 capoverso 4 LSA la possibilità di integrare nel registro della FINMA gli intermediari assicurativi non sottoposti all'obbligo di registrazione che forniscono la prova che per esercitare la propria attività d'intermediazione all'estero necessitano dell'iscrizione nel registro in Svizzera. Gli intermediari assicurativi che si avvalgono del diritto previsto all'articolo 42 capoverso 4 LSA e richiedono l'iscrizione nel registro della FINMA (è indifferente se si tratta di intermediari assicurativi vincolati o non vincolati) sono equiparati, dal punto di vista della registrazione, a quelli già registrati e sono tenuti ad adempiere in particolare le condizioni di registrazione di cui all'articolo 41 capoversi 2 e 3 LSA. Con la registrazione sono inoltre assoggettati alla vigilanza della FINMA e hanno l'obbligo di presentare annualmente a quest'ultima un rapporto conformemente dell'articolo 190b OS.

Art. 24 cpv. 1 lett. a n. 1

Nel rapporto annuale l'attuario responsabile presenta in particolare gli sviluppi attuariali che potrebbero compromettere la situazione finanziaria dell'impresa. In questo contesto valuta i rischi complessivi includendo, in particolare, i rischi finanziari degli

investimenti. L'attuario responsabile si fonda su basi di calcolo attuariali appropriate, tra l'altro anche per il calcolo e la determinazione degli impegni registrati a bilancio secondo valori di mercato o «conformi al mercato».

Nel quadro dell'ultima revisione della LSA i compiti dell'attuario responsabile sono stati rielaborati. Al contempo nella versione tedesca della legge il termine «marktnah», riferito alla base per la determinazione del capitale sopportante i rischi e del capitale previsto, è stato sostituito con «marktkonform» (cfr. art. 9a LSA). Tuttavia, la stessa modifica non è stata effettuata nell'articolo 24 capoverso 1 lettera a numero 1 LSA della versione tedesca, che pertanto va corretta.

Art. 51a cpv. 4^{bis}-5

Secondo l'articolo 51a capoverso 4 LSA, gli strumenti di capitale di terzi approvati dalla FINMA come strumenti di capitale assorbenti il rischio imputabili al capitale sopportante i rischi o che possono essere presi in considerazione nel capitale previsto non sono presi in considerazione nella determinazione dell'eccedenza di debiti se il contratto stabilisce in modo irrevocabile determinati requisiti. Questa normativa intende garantire che tali strumenti di capitale di terzi possano produrre concretamente il loro effetto di assorbimento del rischio anziché fungere da capitale di terzi statutario e accelerare l'insorgenza di una situazione di indebitamento e, di conseguenza, una dichiarazione di fallimento.

Capoversi 4^{bis} e 4^{ter}

Se l'emissione di strumenti di capitale assorbenti il rischio avviene indirettamente ad opera di una speciale società finanziaria estera (cosiddetta «special purpose vehicle»), spesso le imprese di assicurazione assumono anche impegni di garanzia. I nuovi capoversi 4^{bis} e 4^{ter} precisano in tale contesto che la non considerazione di uno strumento di capitale assorbente il rischio nella determinazione dell'eccedenza di debiti secondo l'articolo 51a capoverso 4 LSA comprende anche eventuali crediti derivanti da garanzie. Ciò riguarda, oltre all'impresa di assicurazione stessa, anche la società madre e società importanti del gruppo e del conglomerato secondo l'articolo 2a LSA. Attualmente la regolamentazione corrispondente è contenuta nell'articolo 37 capoversi 6 e 7 OS. Al fine di rafforzare la certezza del diritto, si intende ora introdurre tale precisazione a livello di legge, inserendola nell'articolo 51a capoversi 4^{bis} e 4^{ter} LSA.

Inoltre, il nuovo capoverso 4^{bis} precisa che nella determinazione dell'eccedenza di debiti secondo il capoverso 4 non vengono presi in considerazione, oltre agli impegni derivanti da garanzie, nemmeno gli impegni derivanti da altre operazioni di copertura legate a strumenti di capitale assorbenti il rischio approvati dalla FINMA. In questo modo si specifica che nella determinazione dell'eccedenza di debiti conformemente al capoverso 4 non devono essere considerate nemmeno altre operazioni di copertura, diverse dalle garanzie, assunte in relazione a strumenti di capitale assorbenti il rischio approvati dalla FINMA. Per le garanzie e le altre operazioni di copertura che coprono i crediti derivanti da strumenti di capitale assorbenti il rischio approvati dalla FINMA si applicano sostanzialmente le stesse condizioni valide per gli strumenti di capitale di terzi di cui al capoverso 4. L'adempimento per analogia delle condizioni di cui al

capoverso 4 è sufficiente, in quanto si tiene adeguatamente conto della natura dell'impegno di garanzia corrispondente.

Va precisato che la nuova normativa proposta al capoverso 4^{bis} non sancisce alcuna condizione per il computo degli strumenti di capitale assorbenti il rischio nel capitale sopportante i rischi secondo l'articolo 37 OS. Si tratta piuttosto di una precisazione riguardante la non considerazione di determinati impegni di copertura nella determinazione dell'eccedenza di debiti conformemente al capoverso 4. Le nuove disposizioni ai capoversi 4^{bis} e 4^{ter} non escludono nemmeno l'ammissibilità di garanti esteri; l'effetto di assorbimento degli strumenti di capitale assorbenti il rischio secondo l'articolo 37 capoverso 4 OS non deve essere compromesso in misura determinante dalle garanzie estere.

Occorre inoltre chiarire che, oltre a non costituire una condizione per il computo degli strumenti di capitale assorbenti il rischio nel capitale sopportante i rischi, il nuovo capoverso 4^{bis} non contiene affermazioni riguardo all'ammissibilità di garanzie e operazioni di copertura in relazione agli strumenti di capitale assorbenti il rischio. Va ricordato, in particolare, che gli strumenti di capitale assorbenti il rischio non possono essere garantiti con elementi patrimoniali dell'impresa di assicurazione (cfr. art. 37 cpv. 1 lett. a OS). Un diritto reale, come ad esempio un diritto di pegno su valori patrimoniali dell'impresa di assicurazione, costituito in relazione allo strumento assorbente il rischio, non adempirebbe pertanto le condizioni relative al computo di cui all'articolo 37 OS.

Il capoverso 4^{ter} esplicita che il capoverso 4^{bis} si applica in particolare se l'impresa di assicurazione stessa, una società madre domiciliata in Svizzera o un'altra società del gruppo o del conglomerato con sede in Svizzera funge da garante per i crediti derivanti da strumenti di capitale assorbenti il rischio. Con l'espressione «in particolare» si vuole assicurare che il campo d'applicazione del presente capoverso possa includere anche altri garanti.

Capoversi 4^{quater} e 4^{quinquies}

La FINMA verifica se sono soddisfatte le condizioni di cui ai capoversi 4–4^{ter} e comunica i propri accertamenti mediante decisione. La decisione è destinata e va comunicata esclusivamente all'impresa di assicurazione stessa (o, nel caso di un gruppo assicurativo o di un conglomerato assicurativo, all'impresa designata dalla FINMA come interlocutrice secondo l'art. 191 cpv. 3 OS). Ai soggetti menzionati al capoverso 4^{quinquies} (creditori e proprietari dell'impresa di assicurazione o di una società del gruppo o del conglomerato) non viene concesso il diritto di interporre ricorso contro questa decisione della FINMA, sempre che venga conferita loro la qualità di parte. È fatto salvo il diritto di ricorso dei destinatari della decisione.

I capoversi 4^{quater} e 4^{quinquies} intendono garantire chiarezza riguardo all'adempimento delle condizioni di cui ai capoversi 4–4^{ter}, dal momento che non viene concessa a terzi la possibilità di impugnare le decisioni risultanti dagli accertamenti della FINMA. Questa regolamentazione mira a garantire la certezza del diritto per quanto attiene la non considerazione degli strumenti di capitale assorbenti il rischio nella determinazione dell'eccedenza di debiti secondo il capoverso 4. In particolare, essa non compromette eventuali sforzi di risanamento. In ultima analisi, la modifica proposta si

prefigge anche di impedire che terzi causino un'eccedenza di debiti indesiderata e, di conseguenza, il fallimento dell'impresa di assicurazione, il che rafforza, sotto il profilo processuale, l'effetto di assorbimento degli strumenti di capitale assorbenti il rischio approvati dalla FINMA.

Capoverso 5

Con l'introduzione dei nuovi capoversi 4^{bis}-4^{quinqües} deve essere adeguato di conseguenza anche il tenore del capoverso 5 (rimando al cpv. 4).

Art. 52b cpv. 1 lett. a

In analogia al diritto bancario (art. 30 cpv 2 lett. a della legge dell'8 novembre 1934¹⁷ sulle banche), l'elenco non esaustivo al capoverso 1 lettera a va integrato esplicitamente in modo tale che il piano di risanamento possa prevedere il trasferimento del portafoglio o di parti di esso come pure di altre parti dell'impresa di assicurazione, con attivi e passivi, non solo ad altri soggetti giuridici, ma anche a una società subentrante o transitoria («bridge institution») esistente o da costituire. Inserendo questa precisazione esplicita nella legge si rafforza la certezza del diritto e si garantisce la conformità con gli standard internazionali del Financial Stability Board in materia di liquidazione degli istituti finanziari¹⁸, che richiedono al riguardo una normativa esplicita a livello di legge.

6 Riperussioni

6.1 Riperussioni per la Confederazione

Non si prevedono riperussioni per la Confederazione.

6.2 Riperussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Non si prevedono riperussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

¹⁷ RS 952.0

¹⁸ www.fsb.org > Publications > Policy documents > Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions (revised version 2024), pag. 72 segg.

6.3 Ripercussioni sull'economia

Il progetto non comporta nuovi obblighi per altre imprese né modifica quelli esistenti, rendendo superflua l'elaborazione di una stima dei costi della regolamentazione conformemente all'articolo 5 della legge del 29 settembre 2023¹⁹ sullo sgravio delle imprese.

Ripercussioni per gli intermediari assicurativi

Gli intermediari riassicurativi non dovranno più sottostare alla sorveglianza secondo la LSA. Nel settore dell'intermediazione assicurativa continuerà a essere applicato con coerenza il sistema di sorveglianza orientato alla protezione dei clienti previsto dalla LSA. Generalmente, i clienti principali degli intermediari riassicurativi sono costituiti da imprese di assicurazione (diretta). In alternativa, queste ultime possono anche rivolgersi direttamente a un intermediario riassicurativo vincolato (o a un'impresa di riassicurazione). In quanto imprese di assicurazione, questi clienti sono già assoggettati alla sorveglianza secondo la LSA e dispongono di una gestione dei rischi professionale. Poiché l'esonero degli intermediari riassicurativi dalla sorveglianza secondo la LSA riguarda in egual modo quelli vincolati e quelli non vincolati, entrambe le forme di intermediazione riassicurativa godono dello stesso trattamento. Tuttavia, allo stato attuale gli intermediari riassicurativi che necessitano di un'iscrizione nel registro in Svizzera per svolgere un'attività all'estero possono già farne richiesta alla FINMA (art. 42 cpv. 4 LSA). Ciò garantisce che gli intermediari riassicurativi (vincolati e non vincolati) non abbiano ostacoli all'accesso al mercato.

Gli intermediari di contratti di riassicurazione che forniscono servizi sul mercato globale possono essere di grande rilevanza per le imprese di assicurazione diretta che intendono trasferire determinati rischi. Secondo i dati del settore esistono all'estero tra i 40 e i 70 intermediari riassicurativi non vincolati indipendenti (vale a dire che esercitano l'attività in proprio) che operano sul mercato svizzero; può trattarsi di grandi società attive a livello internazionale come pure di imprese più piccole²⁰. Secondo i dati della FINMA, al 1° gennaio 2025 risultavano registrati in Svizzera 41 intermediari esteri di contratti di riassicurazione, per un totale di 396 collaboratori impiegati nell'intermediazione di contratti di riassicurazione (2024: 30 imprese / 1284 collaboratori, 2023: 25 imprese / 1475 collaboratori). Risultano inoltre registrati presso la FINMA 107 intermediari riassicurativi svizzeri, per un totale di 1129 collaboratori impiegati nell'ambito dell'intermediazione di contratti di riassicurazione (2024: 78 imprese / 4982 collaboratori, 2023: 85 imprese / 5092 collaboratori). La maggior parte di questi opera parallelamente anche nell'ambito della clientela commerciale o degli stipulanti professionisti. Per beneficiare appieno dei vantaggi legati alla deregolamentazione proposta nell'ambito dell'intermediazione di contratti di riassicurazione, i fornitori di servizi di intermediazione riassicurativa dovrebbero anzitutto ristrutturare la propria azienda ed esternalizzare l'attività di intermediazione a un'unità organizzativa indipendente. Tale operazione comporterebbe costi di costituzione *una tantum*. Per contro, con la deregolamentazione proposta, gli intermediari assicurativi non vincolati che offrono esclusivamente contratti di riassicurazione non

¹⁹ RS 930.31

²⁰ Cfr. per i dati qui utilizzati la tabella riassuntiva nell'allegato I.

dovrebbero versare la tassa di vigilanza annua di cui all'articolo 27 dell'ordinanza del 15 ottobre 2008²¹ sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA. Con una fascia di oscillazione compresa tra 300 e 3000 franchi, la tassa di registrazione *una tantum* ammonta a 350 franchi per le imprese individuali e le società di persone e a 750 franchi per le persone giuridiche. Una volta versata la prima tassa di registrazione viene riscossa una tassa di vigilanza annua pari a 475 franchi a persona e impresa. La proposta di non assoggettare alla sorveglianza gli intermediari di contratti di riassicurazione si traduce per la FINMA, in qualità di autorità di vigilanza, in un minor dispendio di tempo ma anche in una riduzione delle entrate annuali, che nel complesso dovrebbe ammontare approssimativamente a un importo massimo di 210 000 franchi all'anno (meno dello 0,2 % di tutte le tasse di vigilanza riscosse nel 2023). Poiché alle imprese di assicurazione non è consentito collaborare con intermediari assicurativi che non dispongono della necessaria registrazione (art. 44 cpv. 2 LSA), l'attività di vigilanza della FINMA sugli intermediari assicurativi rimane garantita. Non sussiste quindi alcun rischio che questi ultimi possano sottrarsi alla sorveglianza prescritta in considerazione dell'attività esercitata.

Ripercussioni per le imprese di assicurazione

Con la soluzione proposta, le imprese di riassicurazione svizzere non sarebbero più penalizzate rispetto alle concorrenti estere nella loro attività con cedenti svizzeri. Sebbene non si conosca l'entità del volume di premi trasferito all'estero d'entrata in vigore della revisione parziale della LSA, appare plausibile che nel contesto dei rinnovi periodici dei contratti di riassicurazione si sia verificato un trasferimento delle attività oltre confine. D'ora in avanti non verrà più effettuata la verifica della registrazione degli intermediari riassicurativi non vincolati. La deregolamentazione proposta sgrava inoltre le imprese di riassicurazione svizzere, nel contesto del rispetto della LSA, da obblighi di sorveglianza separati concernenti i propri collaboratori (che secondo la LSA sono considerati alla stregua degli intermediari assicurativi vincolati). Ora è a esclusiva discrezione delle imprese di riassicurazione soddisfare le aspettative del mercato in termini di buona reputazione, assicurazione di responsabilità civile professionale o formazione e formazione continua degli intermediari riassicurativi vincolati.

Con la deregolamentazione proposta, le imprese svizzere di assicurazione diretta hanno una maggiore possibilità di scelta per quanto riguarda gli intermediari riassicurativi non vincolati e, di conseguenza, un'offerta più ampia di coperture riassicurative. In caso di adozione della presente modifica legislativa, le imprese svizzere di assicurazione diretta potranno acquistare le proprie coperture riassicurative facendo ricorso, in particolare, a intermediari riassicurativi esteri non iscritti nel registro della FINMA. In un mercato specializzato che richiede agli intermediari riassicurativi coinvolti conoscenze approfondite e la dovuta esperienza, questo aspetto assume grande rilevanza. Le imprese di assicurazione diretta selezionano periodicamente gli intermediari riassicurativi adatti mediante bando di concorso, attingendo a tutte le informazioni disponibili per trovare la soluzione migliore. Spesso, quindi, i rischi delle assicurazioni dirette non vengono trasferiti a un'unica impresa di riassicurazione, ma per motivi di diversificazione vengono ripartiti contemporaneamente su più imprese.

²¹ RS 956.122

Gruppi di intermediari che operano a livello internazionale possono così accedere al mercato riassicurativo globale. Secondo i dati della FINMA, nel 2024 gli assicuratori del ramo danni sottoposti a sorveglianza hanno speso 13,2 miliardi di franchi (un quarto delle entrate complessive dei premi lordi contabilizzati) per la sottoscrizione di contratti di riassicurazione. Secondo l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni non più di un quarto di questi sono stati stipulati con imprese di riassicurazione con sede in Svizzera.

Ripercussioni per gli stipulanti (non professionisti) e per i clienti degli assicuratori (diretti)

Gli stipulanti (non professionisti), quindi i clienti privati degli assicuratori, e i clienti degli assicuratori (diretti) non sono interessati dalla deregolamentazione nell'ambito dell'intermediazione di contratti di riassicurazione. La sorveglianza sugli intermediari assicurativi che intrattengono scambi con stipulanti (non professionisti), introdotta nel contesto dell'ultima revisione della LSA, rimane invariata. Gli stipulanti possono pertanto avere la certezza che i contratti di assicurazione vengono offerti soltanto da intermediari assicurativi registrati presso la FINMA e sottoposti alla sua vigilanza.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

L'avamprogetto della LSA da sottoporre a revisione si fonda, analogamente alla LSA vigente, sugli articoli 82 capoverso 1, 98 capoverso 3, 117 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)²².

La proposta di non concedere la possibilità di interporre ricorso all'articolo 51a capoverso 4^{quinquies} LSA potrebbe non risultare compatibile con la garanzia della via giudiziaria di cui all'articolo 29a Cost., sempreché i creditori o i proprietari siano legittimati a ricorrere conformemente all'organizzazione giudiziaria federale. Secondo l'articolo 29a secondo periodo Cost., la legge consente di escludere in «casi eccezionali» la via giudiziaria. Nella fattispecie si verifica un caso eccezionale, poiché, non concedendo la possibilità di interporre ricorso in relazione alla non considerazione degli strumenti di capitale assorbenti il rischio nella determinazione dell'eccedenza di debiti di cui all'articolo 51a capoverso 4 LSA, la certezza del diritto risulta garantita e, in particolare, non vengono compromessi eventuali sforzi di risanamento. In ultima analisi, la modifica proposta impedisce anche che terzi causino un'eccedenza di debiti indesiderata e, di conseguenza, il fallimento dell'impresa di assicurazione, il che rafforza, sotto il profilo processuale, l'effetto degli strumenti di capitale assorbenti il rischio approvati dalla FINMA.

²² RS 101

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto non incide sugli impegni internazionali della Svizzera. La presente revisione della LSA è compatibile con l'Accordo del 10 ottobre 1989²³ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, l'Accordo del 19 dicembre 1996²⁴ tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'assicurazione diretta e l'intermediazione assicurativa e l'Accordo del 25 gennaio 2019²⁵ tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita. Per ulteriori informazioni si rimanda ai numeri 2.1 e 2.2.

7.3 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d'impegno o limiti di spesa. Il presente progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

7.4 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di equivalenza fiscale

Il principio di sussidiarietà e il principio dell'equivalenza fiscale sono rispettati.

7.5 Delega di competenze legislative

Né il Consiglio federale né altre istanze sono autorizzati a emanare disposti ordinativi surrogatori della legge.

7.6 Protezione dei dati

Per l'esecuzione dell'atto legislativo non è richiesto il trattamento di dati personali.

²³ RS 0.961.1

²⁴ RS 0.961.514

²⁵ RS 0.961.367

*Allegato***Tabella riassuntiva dei dati utilizzati**

Citazione, riferimento	Fonte	Ultimo aggiornamento
N. 6.3: 40–70 intermediari riassicurativi esteri indipendenti che operano sul mercato svizzero	Associazione Svizzera d'Assicurazioni	2024
N. 6.3: 41 intermediari riassicurativi esteri registrati presso la FINMA, con 396 collaboratori	FINMA	2024
N. 6.3: 107 intermediari riassicurativi svizzeri registrati presso la FINMA, con 1129 collaboratori	FINMA	2024
N. 6.3: pagamenti di premi dell'ammontare di fr. 13,2 mia. da parte di assicuratori svizzeri del ramo danni per la riassicurazione	FINMA	2024